



---

OGGETTO: CERTIFICAZIONE SULLA PRE-INTESA SOTTOSCRITTA IN DATA 19/07/2017 RELATIVE ALL'ACCORDO DECENTRATO INTEGRATIVO PER IL PERSONALE DELLE CATEGORIE SUI CRITERI DA UTILIZZARE PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DESTINATE ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE – DESTINAZIONE DEL FONDO EX ART. 15 CCNL 01/04/1999 PER L'ANNO 2017

---

## L'ORGANO DI REVISIONE

VISTE la Relazione tecnico-finanziaria e la Relazione illustrativa in data 14/10/2017 a firma del Dirigente della Direzione "Servizi di Staff e alla Persona" – Ragioniere Capo, descrittive dei contenuti della pre-intesa sottoscritta in data 19/07/2017 avente ad oggetto: "Verbale di ipotesi di accordo decentrato integrativo per il personale delle categorie – destinazione delle risorse del fondo ex art. 15 del CCNL 1/04/1999 - parte economica anno 2017" – trasmesse in data 16/10/2017 all'Organo di Revisione a fini del rilascio della certificazione di competenza.

DATO ATTO che:

- il Fondo complessivo per la contrattazione integrativa dell'anno 2017 per il personale delle categorie è stato costituito con determinazioni dirigenziali n. 489 del 06/06/2017, n. 548 del 19/06/2017 e n. 673 del 18/07/2017, nell'importo complessivo di € 585.218,65= di cui:
  - a) risorse stabili € 478.457,65=
  - b) risorse variabili € 106.761,00=
- dedotte le somme utilizzate per l'erogazione al personale delle indennità contrattualmente finanziate dalle risorse stabili, le risorse a disposizione per compensi incentivanti la performance e la produttività collettiva da destinare con l'Accordo in esame risultano pari ad € 56.301,35=.

VISTO il D.Lgs. 25/05/2017, n. 75 (pubblicato in G.U. n° 130 del 07/06/2017 - in vigore dal 22/06/2017) recante modifiche al D.Lgs. n. 165/2001, ove all'art. 23, comma 2, dispone: "(...) a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. (...)";

VERIFICATO, ai fini di quanto disposto dal sopra richiamato art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017,, che l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento economico accessorio per il personale delle categorie ammonta:

- per l'anno 2016 ad € 615.457,65= (determinazione dirigenziale n. 624 del 02/08/2016)
- per l'anno 2017 ad € 585.218,65= (determinazione dirigenziale n. 673 del 19/07/2017)

Richiamato l'art. 5, comma 3, del CCNL 01/04/1999 per il personale delle categorie del Comparto Regioni-Autonomie locali, come sostituito dall'art. 4 del CCNL 22/01/2004, ove al comma 3 prevede: "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revi-

sori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai servizi di controllo interno secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 286. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro 5 giorni a tali organismi, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. In caso di rilievi da parte dei predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto.”;

VISTI i seguenti articoli del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni:

- art. 40, comma 3-bis; ove prevede come vincolo alla contrattazione integrativa quello di non poter sottoscrivere contratti integrativi in contrasto con i vincoli nazionali (anche eventualmente di natura economico-finanziaria) o con i vincoli del bilancio dell'ente di riferimento;
- l'art. 40, comma 3-quinquies, ove prevede che “(...) gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa e' correlato all'affettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. (...)”;
- art. 40, comma 3-sexies, ove dispone: “A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1.”;
- l'art. 40-bis ove demanda all'Organo di Revisione il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
- art. 48, comma 4, ove prevede l'indicazione dei mezzi di copertura finanziaria per l'autorizzazione di spesa al rinnovo dei contratti collettivi (compresi quelli decentrati integrativi).

DATO ATTO che, in base alle sopra richiamate disposizioni normative e contrattuali:

- il parere dell'Organo di revisione attiene, quindi, alla compatibilità dei costi, all'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alla corresponsione dei trattamenti accessori ed alla certificazione della Relazione tecnico-finanziaria e della Relazione illustrativa predisposte;
- detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione da parte della Giunta Comunale alla firma definitiva dell'accordo stesso.

VERIFICATO che la sopra citata pre-intesa non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del Bilancio comunale, atteso che la stessa é finalizzata a disciplinare l'applicazione di istituti giuridici ed economici relativi alle modalità di erogazione, al personale avente titolo, delle quote di salario accessorio vincolate alle disponibilità del relativo Fondo ex art. 15 CCNL 01/04/1999, costituito annualmente nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e contrattuali che lo disciplinano;

Tutto quanto sopra premesso e verificato,

### **L'ORGANO DI REVISIONE**

con riferimento alla pre-intesa sottoscritta in data 13/06/2016 sopra richiamata, sulla base della documentazione trasmessa dal Comune,

### **DÀ ATTO**

- preliminarmente, che la pre-intesa in esame non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del Bilancio comunale, atteso che lo stesso è finalizzato a disciplinare l'applicazione di istituti giuridici ed economici relativi alle modalità di erogazione, al personale avente titolo, delle quote di salario accessorio vincolate alle disponibilità ed entro i limiti del relativo Fondo ex art. 15 CCNL 01/04/1999, costituito per l'anno 2017 in €. 585.218,65= con determinazioni dirigenziali n. 489 del 06/06/2017, n. 548 del 19/06/2017 e n. 673 del 18/07/2017, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e contrattuali che lo disciplinano, nonché nel rispetto dei vincoli normativi posti dalla contrattazione collettiva nazionale in materia di fondi per la contrattazione decentrata integrativa del personale delle categorie del Comparto Regioni-Autonomie Locali;
- che viene rispettato il limite disposto del D.Lgs. 25/05/2017, n. 75 (pubblicato in G.U. n° 130 del 07/06/2017 - in vigore dal 22/06/2017), ove all'art. 23, comma 2, abroga l'art. 1, comma 236, della Legge n. 208/2015, stabilendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, e precisamente:
  - importo complessivo per l'anno 2016 ad € 615.457,65= (determinazione dirigenziale n. 624 del 02/08/2016);
  - importo complessivo per l'anno 2017 ad € 585.218,65= (determinazione dirigenziale n. 673 del 19/07/2017);

### **CERTIFICA**

ai sensi dell'art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. n. 165/2001:

- che la Relazione illustrativa e la Relazione tecnico-finanziaria al suddetto Accordo decentrato integrativo per l'anno 2017, sottoscritte in data 14/10/2017 dal Dirigente della Direzione "Servizi di Staff e alla Persona" – Ragioniere Capo, sono state redatte secondo lo schema e con i contenuti previsti dalla Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – R.G.S. n. 25 del 19/07/2012;
- che l'esito del controllo esperito sulla Relazione illustrativa e sulla Relazione tecnico-finanziaria non ha evidenziato profili di incompatibilità, sotto il profilo economico-finanziario e normativo:

- che, conseguentemente, l'ipotesi di Accordo decentrato integrativo per l'anno 2017 (parte economica) in esame è compatibile con i vincoli derivanti dall'applicazione delle vigenti disposizioni normative e contrattuali, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e sul rispetto della negoziabilità dei singoli istituti, in rapporto alle disponibilità allocate ai pertinenti capitoli del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2017 – come dettagliatamente elencati nella Relazione tecnico-finanziaria (Modulo IV) - per il finanziamento dei diversi istituti contrattuali di utilizzo del Fondo per la contrattazione decentrata del personale dipendente.

#### *L'ORGANO DI REVISIONE*

*Dott. Fabio Martinelli – Presidente (firma digitale)*

*Dott. Francesco Rampazi – componente (firma digitale)*

*Rag. Giuseppe Nigrone – componente (firma digitale)*